

## ACCORDO QUADRO

### TRA

**AGEC**, con sede legale in Verona, Via E. Noris 1, codice fiscale n. 80028240234 e Partita IVA n. 02769110236, nella persona della Dott.ssa Barbara Vitagliano, nata a Cremona il 04/04/1968, in qualità di Dirigente Area Ristorazione ed Eventi

### E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA: \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri di firma.

### PREMESSO CHE

- ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Accordo Quadro*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
  - *Accordo Quadro*, indica il presente Accordo Quadro fra le *Parti*;
  - *AGEC*, indica la Stazione Appaltante, come in epigrafe individuata e rappresentata;
  - *Parte*, indica a seconda dei casi AGECE o l'Appaltatore;
  - *Parti*, indica congiuntamente AGECE e l'Appaltatore;
  - *Norme di gara*, indica il documento prot. AGECE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e i relativi allegati, con il quale AGECE ha dato corso alla procedura per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di attrezzatura per cucine e lavanderie nelle scuole del comune di Verona in gestione ad Agece e di frigoriferi nelle farmacie comunali;
  - *Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale o brevemente CSDP* indica il documento, redatto da AGECE nell'ambito della procedura CIG \_\_\_\_\_ relativa al presente *Accordo Quadro*, nel quale sono dettagliatamente indicate le modalità con cui l'Appaltatore dovrà espletare gli ordini nel periodo di vigenza del presente *Accordo Quadro*;
  - *Sede*, indica la sede di AGECE in Verona;
- Con determina a contrarre n. 71 del 13/07/2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 22/07/2021, AGECE decideva di dare corso ad una procedura negoziata per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di attrezzatura per cucine e lavanderie nelle scuole del comune di Verona in gestione ad Agece e di frigoriferi nelle farmacie comunali;
- L'importo massimo dell'Accordo Quadro per mesi 36 ammonta a € 495.178,60 oltre IVA, di cui € 855,60 oltre IVA per oneri per la sicurezza.;
- \_\_\_\_\_ risulta avere presentato la migliore offerta a prezzi unitari, **con un ribasso complessivo sul valore posto a base di gara del \_\_\_\_%**;
- Agece con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ provvedeva ad aggiudicare a \_\_\_\_\_ la conclusione dell'accordo quadro per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- Agece con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ comunicava l'aggiudicazione a \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ e richiedeva la documentazione necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro;
- Agec procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti generali di cui al D.lgs. n.50/2016 come da prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Alla data del \_\_\_\_\_ nulla è pervenuto relativamente a \_\_\_\_\_ e, pertanto, si procede alla stipula del presente contratto inserendo la clausola risolutiva ovvero prevedendo la risoluzione automatica del vincolo contrattuale ove, successivamente alla stipula, emergano, dall'esito delle verifiche sopra specificate, motivi ostativi;
- Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dalla documentazione allegata e di seguito elencata:
- Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e Specifiche Tecniche (All.1);
  - DUVRI (All.2);
  - Elenco sedi (All.3)
  - Offerta economica (All.\_\_\_\_);
  - Garanzia definitiva (All.\_\_\_\_);
  - Polizza RCT/O (All. \_\_\_\_);
  - Dichiarazione di tracciabilità (All.\_\_\_\_);
  - Imposta di bollo F23 (All.\_\_\_\_);
  - Patto di integrità (All.\_\_\_\_);
  - Clausole vessatorie (All.\_\_\_\_)

#### **tutto ciò premesso**

che unitamente agli atti ed ai documenti di gara e agli allegati formano parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nell'*Accordo Quadro* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara sopra richiamati in premessa e prodotti da AGECEC prevarranno su quelli prodotti dall'Appaltatore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

Le clausole del presente *Accordo Quadro* potranno essere sostituite, modificate o abrogate unicamente per volontà congiunta di AGECEC e dell'Appaltatore, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* stesso.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura e l'installazione di attrezzatura per le cucine e lavanderie delle scuole del comune di Verona in gestione ad Agec e di frigoriferi nelle farmacie comunali conformemente alle prescrizioni e specifiche tecniche allegate al CSDP (All.1).

Le attrezzature dovranno essere conformi alle caratteristiche del modello di riferimento indicato da AGECE. Nel caso di proposta di modelli alternativi a quelli richiesti, prima dell'effettiva fornitura, dovranno essere presentate le schede tecniche del modello di riferimento che attestino la perfetta analogia, od al limite caratteristiche superiori, con quelle indicate da AGECE. Nessun parametro potrà essere inferiore a quello del modello di riferimento.

Per ciascuna delle attrezzature non è fissato alcun obbligo di acquisto di quantitativi minimi poiché le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di AGECE.

La fornitura si intende comprensiva dell'installazione nonché degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i siti indicati da Agec con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.

Il presente Accordo Quadro non costituisce, tuttavia, fonte di alcuna obbligazione per AGECE, che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore dell'Accordo Quadro.

### **Art. 3 – Importo dell'Accordo Quadro**

Il valore dell'Accordo Quadro ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ammonta a € 495.178,60 oltre IVA di cui € 855,60 oltre IVA per oneri per la sicurezza, senza obbligo alcuno per la Stazione Appaltante di affidare forniture fino al raggiungimento di tale importo.

I prezzi contrattuali sono quelli indicati dall'Aggiudicatario nella propria offerta e il corrispettivo sarà quello derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità effettivamente ordinate nel corso dell'Accordo Quadro.

La stima di spesa è desunta dalle statistiche relative agli anni precedenti, costituendo pertanto solo una previsione statistica e non un calcolo preciso dell'ammontare delle forniture che verranno effettivamente richieste con il presente Accordo Quadro.

La contabilizzazione avverrà a misura sulla base delle prestazioni effettivamente ordinate.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel CSDP e negli altri documenti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei tempi e modi prescritti, comprese le spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la posa in opera dei materiali, le attrezzature e le forniture accessorie, compresi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, lo smontaggio dell'attrezzatura da sostituire di proprietà del Comune di Verona e collocazione in luogo idoneo nella medesima struttura per successivo ritiro da parte dell'ente proprietario, lo smontaggio e smaltimento dell'attrezzatura da sostituire di proprietà di Agec, le opere provvisorie,

la pulizia dei luoghi, le assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico.

I prezzi sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

#### **Art. 4 – Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine di tale periodo l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna.

L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Se allo scadere del termine naturale previsto dall'Accordo Quadro non fosse ancora stato impegnato l'intero importo contrattuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante prorogarne la durata per un ulteriore periodo massimo di anni 1 (uno), fermo restando che non potrà essere superato l'originario ammontare contrattuale.

#### **Art. 5 - Modalità di emissione degli ordini di fornitura**

All'evenienza AGECEC emetterà singoli ordini di fornitura specificando i seguenti elementi in relazione alle esigenze:

- Quantità per ogni tipologia di prodotto
- Tempi e Luogo di consegna.

AGECEC effettuerà gli ordini secondo le quantità e le tipologie che riterrà opportuno, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, intendendosi le quantità indicate nella procedura di gara come puramente indicative.

Nel caso in cui, in vigenza del presente contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nell'offerta, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti (in base a prezzi di listino in vigore) e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione inteso come percentuale media complessiva di ribasso risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità poste a base di gara in rapporto al valore complessivo posto a base di gara.

#### **Art. 6 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal CSDP e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati da AGECEC;
2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d'ordine relative alle singole forniture;

3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;
6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.
7. a munire il personale addetto di tesserino individuale di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro od almeno la matricola aziendale;
8. a garantire che il personale, utilizzato nello svolgimento della fornitura, tenga un comportamento consono all'ambiente di lavoro e rispettoso dei colleghi, degli altri operatori presenti nonché degli utenti e che tenga conto delle particolari condizioni nelle quali la fornitura si svolge;
9. ad avvisare tempestivamente AGECS per tutte le necessità in merito ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
10. a dotarsi di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni ufficiali da parte della stazione appaltante.

Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 7 - Garanzia definitiva**

L'Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ha presentato garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ (All.\_\_\_\_).

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

#### **Art. 8 – Responsabilità generali dell'Appaltatore nell'esecuzione**

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per AGECS - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per

qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata AGECE e il suo personale.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni a persone o cose, provocati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro e persona (All.\_\_\_\_). La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile per la perdita, danneggiamento, avaria del materiale trasportato dai propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione ad Agec entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione della fornitura.

#### **Art. 9 - Garanzia post-vendita**

AGECE, a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo o alla messa in funzione, risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce e le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore.

La garanzia decorrerà dalla data di stesura del verbale di collaudo in contraddittorio di cui all'art. 22 del CSDP e avrà durata di anni 2.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 2 anni dalla data di consegna, AGECE dovesse riscontrare sull'attrezzatura fornita anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione, compresa l'eventuale sostituzione di parti di ricambio, oppure alla sostituzione con altra conforme alle prescrizioni del Capitolato, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

In particolare, l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia è tenuto ad intervenire a fronte di segnalazione telefonica di elementi difettosi e a ripristinare il normale funzionamento entro 5 (cinque) giorni dalla chiamata. A tal fine l'Appaltatore dovrà individuare un referente, indicandone il numero diretto di chiamata.

L'intervento deve comprendere la sostituzione di parti componenti originali o la sostituzione temporanea dell'intera unità nel caso in cui sia impossibile porre rimedio entro i termini prefissati.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, Agec potrà rivolgersi ad altri fornitori a carico ed a maggiori spese dell'Appaltatore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal CSDP.

#### **Art. 10 - Fatturazione e pagamenti**

Relativamente ad ogni ordine emesso, a seguito dell'avvenuta consegna dei prodotti ed accettazione da parte del preposto personale aziendale, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni applicando, alle relative quantità, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza saranno pagati in n. 3 rate all'inizio di ogni annualità contrattuale.

Il pagamento avverrà a 30 giorni fine mese data ricevimento fattura.

L'Appaltatore emetterà una fattura per ogni ordine dettagliando tutti i prodotti forniti.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno subordinati all'accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso (All.\_\_\_\_).

L'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente servizio.

Il codice CIG relativo alla fornitura di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse.

Qualora l'Appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

AGEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura simile.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica. Le fatture inviate allo SDI al Codice Identificativo Univoco T04ZHR3 saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese, previa validazione della nota contabile da parte di AGECE.

#### **Art. 11 - Subappalto e cessione dei crediti**

Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

La cessione dei crediti è vietata, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento.

#### **Art. 12 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 13 - Esecuzione in danno**

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

La sospensione dell'attività produttiva dell'Appaltatore, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini previsti dal CSDP.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso.

AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo. In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 14 - Rifusione danni e rimborsi spese**



Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per forniture già eseguite, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

#### **Art. 15 - Recesso per volontà della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dall'Accordo Quadro in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche a seguito di diminuzione degli immobili e delle attività in gestione, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per le forniture regolarmente effettuate.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

Trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 16 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione dell'Accordo Quadro**

Nel caso del persistere di disservizi, Agece potrà decidere la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

AGECE a seguito di ripetute e/o gravi infrazioni da parte dell'Appaltatore anche indipendentemente dall'applicazione delle penali, può unilateralmente procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro con effetto immediato, comunicando formalmente all'Appaltatore i motivi.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'Articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- A) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- B) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- C) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- D) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- E) cessione del contratto;
- F) subappalto del contratto, qualora non sia stato dichiarato all'atto dell'offerta;
- G) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- H) mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento;
- I) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- J) gravi inadempienze dell'Appaltatore che abbiano comportato l'applicazione di almeno 5 penalità nel corso del medesimo semestre.
- K) Penalità di importo complessivo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di formale comunicazione di AGECE, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione dell'Accordo Quadro non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di richieste di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione, AGECE avrà la facoltà di affidare la fornitura a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Aggiudicatario con cui l'Accordo Quadro è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Come indicato nelle premesse, ad oggi nulla risulta pervenuto in merito alle richieste inviate a \_\_\_\_\_. Pertanto, qualora da detti esiti emergessero cause ostative alla prosecuzione del rapporto, il presente contratto potrà essere risolto immediatamente mediante semplice comunicazione scritta.

#### **Art. 17 – Penali**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna e/o nell'installazione ogni prodotto, salvo preventivo accordo con AGECE nel ritardare la consegna e/o l'installazione, viene applicata una penale giornaliera, da detrarsi dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari allo 0,50% del valore contrattuale dei materiali consegnati o installati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16° giorno di ritardo.

La medesima penale si applica anche in caso di ritardata sostituzione di materiale risultato difettoso all'atto della consegna, oppure in caso di ritardata riparazione di attrezzatura guastatasi durante il periodo di garanzia.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel CSDP, nonché delle direttive impartite da AGECE comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 300,00 (trecento/00) salvo il diritto di AGECE alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante nota di addebito a valere sui pagamenti più immediati, previa contestazione scritta da parte di AGECE.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che AGECE intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Le somme eventualmente trattenute a titolo di penale verranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore o, eventualmente, rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

In caso del riscontro di irregolarità AGECE farà pervenire all'Appaltatore le osservazioni e le non conformità rilevate dagli organi di controllo e/o dai suoi incaricati.

L'Appaltatore potrà contro dedurre a quanto contestato entro il termine di 5 giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della segnalazione. Se entro tale termine AGECE non riceverà le suddette controdeduzioni ovvero le stesse non siano ritenute giustificative dell'accaduto, AGECE applicherà le penali previste dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

L'applicazione di oltre 5 penali nell'arco temporale di 6 mesi, comporta la possibilità da parte di Agec di risolvere unilateralmente il contratto.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, AGECE avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione.

#### **Art. 18 - Cambio denominazione sociale / trasformazione / fusione**

Gli eventuali atti di trasformazione, fusione, scissione dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 19 - Tasse e imposte**

Tutte le spese, imposte ed ogni altro eventuale onere accessorio inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro, restano a carico dell'Aggiudicatario senza diritti di rivalsa nei confronti di AGECE.

#### **Art. 20 - Norme applicabili e foro competente**

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del presente Accordo Quadro e con le prescrizioni del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia, indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: [infoagece@agece.it](mailto:infoagece@agece.it); tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: [rpd.privacy@agece.it](mailto:rpd.privacy@agece.it); PEC: [infoagece@pec.agece.it](mailto:infoagece@pec.agece.it);
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del

trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

➤ i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECEC dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Ristorazione ed Eventi e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;

➤ il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECEC" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;

➤ gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;

➤ gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);

➤ referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECEC, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi.

## **Art. 22 - Codice etico e di comportamento e prevenzione della corruzione**

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agece, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECEC all'indirizzo [www.agece.it](http://www.agece.it) menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECEC al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

Per **AGECE**:

**IL DIRIGENTE AREA RISTORAZIONE ED EVENTI** – Dott.ssa Barbara Vitagliano

Per \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE** – \_\_\_\_\_